

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

La Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, con sede legale in Piazza di Porta San Mamolo n.7 a Bologna CAP 40136, P. IVA e C.F. 02370421204, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Silvio Lenzi, di seguito indicato come "Istituto".

E

L'ASL Medio Campidano con sede legale in via G. Ungaretti 9 - 09025, Sanluri (SU) P.IVA 03990320925, nella persona del suo Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni, di seguito indicato come "Soggetto Ospitante";

PREMESSO CHE

l'art. 3 della legge 18.2.1989, n. 56 prevede che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato DPR;

la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva ha ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'autorizzazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la propria sede di Bologna con D.M. 26/7/2004 (G.U. n. 180 del 03/08/04) e presso la propria sede periferica di Forlì con D.D. del 25/01/2011 (G.U. n.32 del 09/02/2011) ai fini di cui l'art. 3 della Legge n.56/89, concernente l'ordinamento della professione di psicologo, e visto il Decreto 509/98, regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore della Struttura Ospitante e il Direttore dell'Istituto, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia e di diagnostica clinica presso tutti i Servizi e Presidi della Struttura Ospitante nei quali operano Psicoterapeuti, che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

Alla scuola di specializzazione, si accede con la laurea in medicina o in psicologia ed è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

L'Istituto, assunto quanto indicato nell'art. 8, comma 2 del d.m. 509/1998, prevede che gli allievi svolgano 150 ore di tirocinio pratico per ciascuna annualità di corso.

Gli allievi saranno ammessi in tempi e modalità concordati precedentemente con il Responsabile designato dalla Struttura Aziendale Ospitante.

Le parti convengono che la ASL soggetto ospitante, può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere, nel rispetto delle normative vigenti, fermo restando il limite di cui all'art.1 C.3 lett. C del D.M. 25.03.1998 n.142 - *Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196 e ss.mm.ii., sui tirocini formativi e di orientamento.*

Art. 2

(Attivazione del tirocinio)

Fermo restando quanto previsto nell'art.8 del regolamento dell'Azienda Sanitaria del Medio Campidano di che trattasi (soggetto ospitante), l'attivazione del singolo tirocinio avverrà dietro richiesta del soggetto promotore, ovvero direttamente da parte del tirocinante interessato alla frequenza delle strutture aziendali, in accordo con il proprio Tutor scolastico.

Il tirocinante dovrà trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata: aziendale, nel rispetto delle modalità previste dal citato regolamento, l'apposito modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento del tirocinio curriculare e professionalizzante: **a)** aspirante Tirocinante; **b)** Direttore Struttura/U.O. ospitante e **c)** Tutor Aziendale

Per il conseguimento della formale autorizzazione alla frequenza, sarà necessario e vincolante allegare al modulo di domanda, nel rispetto della norma vigente in materia, la seguente documentazione: **a)** Certificati attestanti l'avvenuta copertura assicurativa; **b)** Progetto formativo individuale debitamente compilato e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, il quale dovrà indicare:

- ✓ gli obiettivi formativi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- ✓ i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e del tutor aziendale;
- ✓ gli estremi identificativi delle polizze assicurative previste dalla norma in materia;
- ✓ la durata, il numero delle ore previste ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- ✓ il settore aziendale di inserimento.

Art.3

(Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento potrà essere seguito e verificato da un Supervisore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal Tutor indicato dalla Struttura Ospitante e presente nell'Unità Operativa in cui di volta in volta l'allievo effettuerà il tirocinio.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dall'Istituto e controfirmate dal Responsabile della Struttura Ospitante e dal tirocinante, e saranno accompagnate da un'attestazione relativa alle presenze e alle attività pratico-cliniche svolte.

La Struttura Ospitante potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dalla medesima.

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

Agli allievi verrà data la possibilità di svolgere l'attività di tirocinio, espletando in autonomia, ma previa autorizzazione del Tutor e su segnalazione all'Ente ospitante, le prestazioni clinico-psicologiche, per le quali hanno già conseguito l'abilitazione, con l'intento di favorire l'implementazione di valide competenze professionali e la maturazione di esperienza sul campo, indispensabili all'esercizio dell'attività di psicoterapia.

Il tirocinio di formazione e orientamento non costituisce rapporto di lavoro, e pertanto la Struttura Ospitante non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del tirocinante.

La stipula della presente convenzione non comporterà l'assunzione di alcun onere economico a carico della Struttura Ospitante.

Art. 4

(Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono tenuti a:

- ✓ Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento attenendosi alle indicazioni del Responsabile della Struttura Ospitante e del Tutor;
- ✓ Osservare le norme disciplinari in essere per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- ✓ Rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni che si applicano alla Struttura Ospitante e al Servizio cui è assegnato, ivi comprese le disposizioni relative agli orari di lavoro e allo svolgimento di specifici incarichi e funzioni;
- ✓ Mantenere il segreto professionale e rispettare la riservatezza legata al regolamento della Struttura Ospitante sulla privacy riferita ad utenti e operatori (d.l. N.196/2003) con riguardo a tutte le informazioni di cui gli stessi possano venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- ✓ Rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano l'interruzione del tirocinio.

Art. 5

(Obblighi dell'Istituto in materia di Assicurazione)

L'Istituto garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e contro tutti gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, ove previsto, con assicurazione a norma di legge.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le eventuali attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Ente ma rientranti nel progetto formativo.

In ogni caso la responsabilità operativa e professionale del Tirocinante verrà assimilata a quella del personale di ruolo in ordine a quanto previsto dal D.lgs 231/2001.

Art. 6

(Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

per l'Istituto: La supervisione al tirocinante prevista dal programma concordato dai contraenti (art.3);

✓ La garanzia della presenza di copertura assicurativa di cui all'art.5 realizzata dal singolo tirocinante, intestata allo stesso e stipulata presso un'assicurazione dallo stesso prescelta;

✓ La predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio

per la Struttura Ospitante:

✓ La stesura di un progetto formativo e di orientamento rispondente alle necessità e ai principi prevalenti della Struttura Ospitante, da condividere con il soggetto promotore;

✓ La disponibilità degli strumenti di psicodiagnostica ed ogni altra risorsa strumentale necessaria e/o funzionale all'espletamento delle prestazioni professionali previste per il tirocinante;

✓ La sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad attività di aggiornamento ;

✓ Il tutoraggio;

✓ La certificazione a fine tirocinio nella forma predisposta per tempo dall'Istituto.

Art. 7

(Durata)

La presente convenzione, in analogia con il percorso di specializzazione, ha validità quadriennale ad inizio dalla data di stipula, e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo PEC.

Qualora intervenissero in qualunque momento gravi e giustificati motivi, è facoltà di entrambe le parti esercitare immediatamente il recesso con disdetta da comunicare entro il termine 30 giorni.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due parti convenute e concordate per iscritto.

Art. 8

(Normativa Privacy)

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 9

(Controversie)

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, in caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Cagliari.

Art. 10

(sottoscrizione)

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, ovvero ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 così come modificato dal D.L.179/2012 convertito in Legge 17 dicembre 2012 - n.221 e successive mm.ii.

Art. 11

(disposizioni finali)

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi degli artt. 2 e 13 del DPR 642/72 ed è assolta in modo virtuale dalla Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

**Per la Scuola Bolognese di
Psicoterapia Cognitiva**

*Scuola di specializzazione
in Psicoterapia Cognitiva*

Il Direttore

Dott. Silvio Lenzi

**Per L'Azienda Socio Sanitaria Locale
n.6 del Medio Campidano**

Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Carboni